



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Anno 2026

**Approvato con Delibera
di C.C. n. 18 del
27.05.2021**

**Modificato con Delibera
di C.C. n. 3 del
28.03.2022**

**Modificato con Delibera
di C.C. n. 8 del
26.04.2023**

**Modificato con Delibera
di C.C. n. 4 del
29.04.2024**

**Modificato con Delibera
di C.C. n. 23 del
30.07.2026**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Attività di competenza del comune</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art.12-bis</i>	<i>Riduzioni per rifiuti urbani non domestici avviati al recupero in modo autonomo</i>	
<i>Art.12-ter</i>	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Piano finanziario</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<i>Art.17-bis</i>	<i>Componenti perequative istituite da ARERA</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	
<i>Art.28-bis</i>	<i>Bonus sociale rifiuti</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	

<i>Art.34-bis</i>	<i>Termini per il pagamento</i>	
<i>Art.34-ter</i>	<i>Modalità' e strumenti di pagamento</i>	
<i>Art.34 -quater</i>	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
<i>Art.34-quinquies</i>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<i>Art. 43</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 44</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 45</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
	<i>ALLEGATO A: Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	
	<i>ALLEGATO B: Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Lavena Ponte Tresa della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e abolita dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nell'ambito del presente Regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal d.Lgs.116/2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
 - 2) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'allegato A del presente regolamento), che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto (riportato all'allegato B del presente regolamento);
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
- j) i veicoli fuori uso.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'Art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del Decreto relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'Art. 185 del Decreto, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sempre ai sensi dell'Art. 185 del Decreto, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del Decreto.

ART. 4

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei seguenti rifiuti:

- 1) tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento e cioè:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs.152/2006 (denominato Allegato B del presente regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs.152/2006 (denominato Allegato A del presente regolamento);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).
- 2) eventuali residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico della civica fognatura.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 6
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 8.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici o l'interruzione temporanea dello stesso, salve le ipotesi previste dal successivo art.23, non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono:
 - utenze domestiche tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze,
 - utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I possessori, gli occupanti o i detentori di tali locali od aree scoperte sono obbligati al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di contratti di locazione transitoria stipulati ai sensi della L 431/1998, aventi durata non superiore ad un anno, può essere considerato responsabile del versamento del tributo il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, purché presenti la dichiarazione prevista dal successivo art. 33, con indicazione degli estremi del contratto di locazione e delle generalità degli occupanti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 8 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono oggettivamente esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree **incapaci** per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:

a) locali ed aree scoperte, di seguito dettagliate:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di titolo autorizzativo o equipollente di attività d'impresa, sempreché non utilizzati per usi diversi;*
- *i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*

- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) i locali e le aree non utilizzabili e di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o presentate D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Per le aree scoperte operative la superficie imponibile resta quella calpestabile, e viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse esistenti.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, come individuati nell'art.2, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 11

RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER ALCUNE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come individuati nell'art.2, rifiuti pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le attività agricole, agroindustriali, della pesca e connesse (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) poiché i relativi rifiuti devono considerarsi speciali. Nello specifico sono escluse dalla TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze quali: le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece assoggettate a TARI le superfici delle abitazioni e loro pertinenze, dei locali e delle aree utilizzate per fini amministrativi, commerciali ed espositivi.

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, destinate, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le attività industriali con capannoni di produzione. Nel caso di attività industriali produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali, si precisa quanto segue:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, a condizione che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo e comunque produttivi di rifiuti speciali;
- restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;
- continuano, inoltre, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs.n.152/2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati nell'art. 2) e di rifiuti speciali (quali specificati nell'art. 2 ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs.152/2006, distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

Riduzione in termini percentuali della superficie complessiva	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta, distributori di carburante e autolavaggi	10
Attività di falegnameria, carrozzerie, elettrauto, gommista e autofficine	30
Attività artigianali di idraulico, fabbro, elettricista, marmista, tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Ambulatori medici, laboratori di analisi, radiologici, odontotecnici, di altre specialità, laboratori fotografici e lavanderie a secco.	10

4. Le percentuali di abbattimento di cui al comma precedente vengono applicate unicamente **alla parte variabile della tassa** e sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi e sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) allegare alla denuncia una planimetria con evidenziato i locali e le aree dove si producono i rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio;
 - c) comunicare entro il **31 gennaio dell'anno** successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

ART. 12

ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, così come individuati all'art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma precedente che decidono di uscire del tutto dal servizio pubblico per almeno **due** anni, avviando i propri rifiuti urbani al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e, quindi, sono tenute alla corresponsione della quota fissa del prelievo rifiuti;

3. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Per poter ottenere l'esclusione dalla quota variabile di cui al comma 2, le utenze non domestiche devono presentare apposita istanza, che attesti l'esistenza di un contratto di conferimento **di tutti** i rifiuti urbani prodotti, ad un soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi, previa riconsegna al gestore pubblico dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
5. L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all'ente gestore ovvero al Comune di appartenenza, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta l'anno antecedente a quello di uscita. La comunicazione deve essere presentata entro il **30 giugno di ciascun anno** con valenza a partire dall'anno successivo. L'unica eccezione è rappresentata dall'anno 2022 per il quale, la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio 2021. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

ART. 12-bis

RIDUZIONI PER RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che invece intendono continuare ad avvalersi del servizio pubblico e che avviano al **recupero** (ricomprendendo anche l'eventuale processo di riciclo) direttamente o tramite soggetti autorizzati, singole frazioni di rifiuti urbani, così come individuati all'art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
3. Le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa applicabili sono le seguenti:

a) Rid. 20%, nel caso di recupero dal 30% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
b) Rid. 40%, nel caso di recupero dal 51% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
c) Rid. 60%, nel caso di recupero dal 76% al 99% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
d) Rid. 100%, nel caso di recupero del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

5. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 20, all'intera superficie imponibile.
6. La riduzione percentuale viene applicata mediante compensazione, su richiesta dell'utente interessato, a decorrere dall'annualità successiva di pagamento del tributo, fatto salvo i casi di cessazione dell'utenza in cui, la riduzione verrà concessa mediante bonifico bancario. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno **entro il 31 gennaio**, deve essere corredata da idonea documentazione probante la quantità

di rifiuti urbani avviati al recupero nell'arco dell'anno solare come meglio specificato nel seguente art. 12-ter.

ART. 12- ter

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono tenute a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. A tal fine alla richiesta deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo così come specificato dall'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'omessa presentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 17 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di

previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 16. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 15 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani **domestici e non domestici** sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 16 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2). L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale associato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio

strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

3. Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per un periodo corrispondente ad un quadriennio, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR che viene periodicamente deliberato dall'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
4. Nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Lavena Ponte Tresa ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
5. L'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
8. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA, mediante l'apposita piattaforma online, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti, ai fini della successiva approvazione definitiva.
9. L'ARERA, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 17

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come disciplinato dal D.P.R. 158/99 limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs.n.152/2006.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della Deliberazione ARERA n.363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani **domestici e non domestici**, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare

l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, eventualmente modificabile;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti. E' prevista infatti la possibilità di intervenire sui coefficienti *K* sia fissi, sia variabili, adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di poter garantire tariffe TARI più equilibrate tra categorie diverse.

ART. 17-bis **COMPONENTI PEREQUATIVE ISITUTE DA ARERA**

1. La Delibera n.386/2023 ARERA ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'introduzione delle seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani attive a decorrere dal 2024 in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, e sono finalizzate a consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
 - i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa **UR1**, pari a 0,10 €/utenza. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.;
 - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa **UR2**, pari a 1,5 €/utenza. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere richieste (o comunque computate) entro il 31 dicembre di ciascun anno, mentre entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali), ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dalla loro applicazione e versa gli importi relativi a tali componenti perequative entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;
2. La deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, avviando il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti consistente nella riduzione del 25% della TARI per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025, una nuova componente perequativa unitaria **UR3** pari a 6,00 €/utenza destinata a finanziare il bonus sociale rifiuti sopra menzionato. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche. La componente perequativa UR3 trova la sua prima applicazione nei documenti di riscossione emessi nel 2025 ma non deve essere rendicontata alla CSEA con la dichiarazione 2025. La rendicontazione della UR3 deve avvenire:
 - unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
 - relativamente ai documenti TARI emessi nel 2026;
 - mediante la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, che dovrà essere inviata alla CSEA entro il 31 gennaio 2027;

3. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.
4. Per utenza si intende “punto di conferimento” per cui, le componenti perequative si applicano una sola volta nei seguenti casi:
 - Per le **utenze domestiche** si è in presenza di **una sola utenza** nel caso di abitazione, con annesse pertinenze (indipendentemente che siano accatastate autonomamente);
 - Per le **utenze non domestiche** si è in presenza di **una sola utenza** nel caso di una singola unità immobiliare a cui sono applicate diverse categorie tariffarie;
5. Le componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno” e pertanto devono ritenersi frazionabili, al pari della Tari.

ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La parte variabile è calcolata una sola volta rispetto alla superficie totale anche nel caso in cui la superficie dell'abitazione risulti distinta da quella delle pertinenze.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 19 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base a criteri forfettari. Nelle successive annualità il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene invece determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali, se dichiarate in tempo reale dal contribuente presso l'Ufficio Tributi, consentono la corretta determinazione della tariffa dovuta per l'annualità in corso.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. I soggetti che in base agli elenchi anagrafici del Comune risultano residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, purché non siano essi stessi intestatari della tassa, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante stabilmente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 9 mesi;
 In tutti i casi, lo scomputo del numero dei componenti ha effetto dal giorno di presentazione della documentazione o dichiarazione indicate nei precedenti periodi. Tale documentazione probatoria deve essere riproposta entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e per le abitazioni secondarie non occupate e tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfettariamente in numero pari a **2**.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a **2**, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione presentata dai soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da **1** occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
8. Per i Bed and Breakfast, case vacanze e simili si applica, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione, la tariffa prevista per le utenze domestiche presumendo forfettariamente un numero medio di occupanti pari a **3**. Tali fattispecie svolgono infatti un'attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, producendo rifiuti che per tipologia sono classificabili nelle utenze residenziali, la cui quantità è però variabile in funzione al numero delle presenze.

ART. 20

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato negli allegati del D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Il criterio della tariffa unica applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, e se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora tale superficie non risulti dalla dichiarazione è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 34 del presente regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.33 del presente regolamento, si stabilisce che solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassazione sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 34 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto di regola in sede di conguaglio.

ART. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 24 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se il servizio di raccolta è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della apposita dichiarazione di variazione di cui al successivo art.34 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
- 4.

ART. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il comma 48 dell'art.1 della L.178/2020 stabilisce che dal 2021, la TARI è dovuta in misura ridotta di 2/3 per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, che sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, si applicano solo sulla parte variabile del tributo. Competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili **mediante compostaggio domestico** è prevista una riduzione del 15% della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno dell'attività di compostaggio domestico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 27
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE

1. La tariffa del tributo per le aree scoperte produttive e i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta in misura pari al **40%** della quota variabile del tributo, a condizione che:
 - la chiusura dell'attività si verifichi per un periodo **minimo di 4 mesi** e comunque **non superiore a 6 mesi** nel corso dell'anno solare;
 - l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi o, nel caso di licenze e autorizzazioni annuali, da apposita comunicazione del contribuente indicante il periodo di inizio e di termine dell'attività stagionale.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 28
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. In favore delle utenze non domestiche quali gli agriturismi che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista la riduzione della parte variabile del tributo in misura pari al 15%. Tale riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto a tale applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
2. Il Comune può, su indicazione della Giunta Comunale, prevedere in sede di deliberazione delle tariffe annuali TARI delle specifiche riduzione per le utenze non domestiche, qualora si verifichino situazioni emergenziali legate a pandemie, catastrofi naturali e ambientali tali da comportare la chiusura o l'attenuazione dell'attività lavorativa. Tali riduzioni possono raggiungere anche il 100% della quota variabile del tributo ma devono essere rapportate al periodo effettivo di chiusura o attenuazione dell'attività per ciascuna delle categorie di utenza non domestica.
3. Il costo delle riduzioni indicate nel presente articolo viene coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 28-bis
BONUS RIFIUTI

1. Le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall'Autorità con la Delibera 355/2025/R/RIF e il relativo allegato TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti aggiornato con Delibera 123/2026/R/RIF.
2. Il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e si identifica nel Comune;

3. Il bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 è riconosciuto automaticamente dal GTRU, agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico.
4. Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. L'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all'anno *a*, in base alle DSU ordinarie attestate, sono forniti annualmente dall'INPS attraverso il portale di SGAt e risultano suddivisi in diverse classi di agevolazione che possono subire variazioni di anno in anno.
6. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per la medesima utenza.
7. Il bonus rifiuti è uno **sconto del 25% applicato alla TARI dovuta** dall'utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI, il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI a un membro del nucleo familiare agevolabile.
8. La riduzione del 25% va calcolata sulla TARI dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto del TEFA (tributo provinciale) che è un tributo distinto dalla TARI e pertanto non deve essere decurtato dall'agevolazione.
9. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.
10. I requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR **sono i seguenti**:
 - l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
 - l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
 - il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU.
10. Il gestore non deve verificare l'indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull'indirizzo e applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAt. Se nessun indirizzo coincide con quello presente nella DSU, il gestore eroga comunque la compensazione all'utenza identificata tramite il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo, purché domestica.
 - Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità.
 - Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAt.
 - Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU.
11. Il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni). Tale importo deve risultare come credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno *a*+1. La facoltà di trattenere il bonus per compensare la morosità, dovrà essere evidenziata dal GTRU nel documento di riscossione contenente la prima rata utile
12. La normativa ISEE (D.P.C.M. 159/2013) prevede che in caso di DSU con omissioni o difformità la dichiarazione è da ritenersi valida ai fini dell'erogazione della prestazione sociale; tuttavia, gli enti erogatori possono richiedere idonea documentazione con la quale il cittadino dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. In questi casi è quindi l'Ente erogatore a decidere se erogare la prestazione o se effettuare la richiesta documentale al cittadino (la norma non obbliga l'ente) e a valutare quanto ricevuto. Nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, il gestore può restituire un esito negativo a SGAt e non erogare il bonus. Nel caso in cui l'Ente erogatore **riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria** perché i dati riportati nelle Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell'anagrafe comunale, l'Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze, quali per esempio numero di componenti il nucleo, su DSU ordinarie

(senza omissioni o difformità), sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAt e di un esito negativo.

13. L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno. Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale. È prevista una deroga alla regola generale dell'erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno $a+1$ (comma 10.5 del TUBR).
14. Per i casi di cessazione dell'intestatario della TARI dopo la presentazione della DSU si rimanda all'art.12 del TUBR, (Testo Unico Bonus Rifiuti) aggiornato con Delibera ARERA 123/2026/R/RIF.

ART. 29 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1, scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 30 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni e agevolazioni disciplinate nei precedenti articoli ai sensi dell'art.1, comma 659, Legge 147/2013 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013, la copertura delle agevolazioni previste dall'art 28 del presente Regolamento è disposta annualmente dalla Delibera Consiliare di approvazione delle tariffe attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 31 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani non domestici prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' comunque facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. La tariffa giornaliera relativa ai banchi del mercato siano essi di beni durevoli che di generi alimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è da considerarsi soppressa. Il canone unico di concessione per l'occupazione

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinato dall'art. 1, comma 837 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 sostituisce con la sua entrata in vigore, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

8. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 32 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020 e dal regolamento adottato in merito dalla Provincia. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

ART. 33 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, **la dichiarazione del tributo**, assume anche il valore di **richiesta di attivazione del servizio** ai sensi dell'art.6 del TQRID di alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. A tal fine, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI **entro 90 giorni** solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria,

rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a rilasciare all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione una **ricevuta**, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente, con l'invio del primo avviso di pagamento TARI, i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 34

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art.33 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il

nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti fermo restando che, in questo caso, le variazioni intervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Tuttavia qualora le variazioni del numero dei componenti residenti vengano dichiarate in tempo reale e comunque entro 90 giorni solari all'Ufficio Tributi, è consentita la corretta rideterminazione della tariffa dovuta per l'annualità in corso mediante ricalcolo dell'avviso di pagamento.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione
8. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi, gli eredi dello stesso o in generale gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

ART. 34-bis TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata almeno una volta all'anno, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione comunque non superiore al bimestre.
2. Il numero di rate e le date specifiche di scadenza sono definite annualmente con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Comune è tenuto a garantire all'utente almeno 2 rate di pagamento della TARI a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge n°201/11 prevede che le rate con scadenza fissata prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base degli atti applicabili l'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito nuovo avviso di pagamento.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla spedizione, anche mediante servizio postale di norma con posta semplice e solo talvolta in specifici casi con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del saldo del sollecito bonario, si procederà successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei seguenti art. 37 e art. 40, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora definita da regolamento comunale sulle entrate.

ART. 34-ter MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, a cui si aggiunge il modello di pagamento PagoPA previsto per tutti i tributi comunale. Il pagamento della TARI può essere effettuato in via del tutto eccezionale mediante bonifico bancario esclusivamente da parte di coloro che non possono utilizzare i suddetti modelli in quanto residenti all'estero.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione, allegando a quest'ultimo il modello F24 opportunamente compilato.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati,

contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

ART. 34-quater

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 34-quinquies

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 34-bis:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati di seguito:
 - *Stato di disoccupazione/inoccupazione per ciascun membro maggiorenne della famiglia per più di 3 mesi nell'anno di riferimento;*
 - *Nuclei monogenitoriali con minori a carico;*

- *Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile pari o superiore al 75%.*
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € **50,00**.
- 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento **della seconda rata** riportato nel documento di riscossione.
- 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono maggiorate da interessi di dilazione.

ART. 35

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296. Tuttavia qualora venisse modificato la collocazione dell'Ente nell'attuale schema regolatorio (schema I) previsto dal TQRIF in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, il termine per provvedere al rimborso diventa di 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di cui sopra;In ogni caso l'importo dovuto a rimborso viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
3. In presenza di versamenti eseguiti per errore in eccesso, il contribuente ha la possibilità di richiedere in alternativa al rimborso, l'utilizzo del credito maturato relativamente ad annualità non prescritte, in compensazione sui futuri versamenti. Tale facoltà è applicabile nell'ambito dei tributi locali anche fra TARI-IMU, previa valutazione da parte dell'Ufficio Tributi della sussistenza di condizioni idonee a favorire la compensazione in alternativa al rimborso.
4. La compensazione tributaria è inoltre riconosciuta al contribuente che vanta un credito nei confronti dell'erario il quale può utilizzarlo per il pagamento delle somme dovute al Comune a titolo di tributi locali. Il principio applicativo si trova scritto nell'articolo 8 dello Statuto dei diritti del Contribuente che stabilisce che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazioni. Pertanto, con il consolidamento negli ultimi anni del modello F24, è possibile compensare tributi erariali, soprattutto IVA, con i tributi locali quali TARI-IMU.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata del tasso di interesse legale con decorrenza giornaliera dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 36

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo attenendosi al vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per quanto non regolamentato alle disposizioni di legge vigenti (*Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212.*) A tal fine può: inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - a. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - b. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo .
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato e in via eccezionale mediante bonifico bancario da parte di coloro che non possono utilizzare il modello F24 in quanto residenti all'estero.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 38
SANZIONI ED INTERESSI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, a sanzione amministrativa **del 25%** (anziché 30%) per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà quindi pari al **12,5%**.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 12,5% di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo **1/15** per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Tuttavia in caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione comminata è ridotta a **1/3**. Tali sanzioni possono essere ulteriormente ridotte se il contribuente corregge errori od omissioni avvalendosi spontaneamente dell'istituto del **Ravvedimento Operoso**:
 - se la dichiarazione TARI viene presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine, il contribuente si può avvalere della sanzione ridotta a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione come stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.lgs. 472/1997;
 - se la dichiarazione TARI viene presentata **oltre i 90 giorni**, il contribuente si può avvalere delle riduzioni sanzionatorie previste dalle altre ipotesi contemplate dallo stesso articolo 13 del D.lgs. 472/1997, in quanto compatibili.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte se il contribuente si avvale dell'istituto del **Ravvedimento Operoso** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 modificato dall' art. 3 del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Dal 1 settembre 2024 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a 1/10 del minimo ((1/10 del 12,5%):15gg) pari **0,083%** per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
 - a 1/10 del minimo (1/10 del 12,5%) pari a **1,25%**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
 - a 1/9 del minimo (1/9 del 12,5%) pari a **1,39%**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
 - a 1/8 della sanzione (1/8 del 25%) pari a **3,125%**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il 90° giorno entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
 - a 1/7 della sanzione (1/7 del 25%) pari a **3,57%**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall'omissione o dall'errore;

4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.
5. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
6. La sanzione prevista nel comma 1 non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o ente diverso da quello competente.

ART. 39 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, modificato dalla Legge 130/2022.
2. Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile (come quelle catastali). Per valore della lite si intende solo l'imposta, escluso sanzioni ed interessi. Per il suddetto importo le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Le udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica si svolgono esclusivamente a distanza.
3. Per quanto riguarda la gestione delle controversie si rimanda al D. Lgs. 220/2023 che ha apportato, a decorrere dal 04 gennaio 2024, una serie di modifiche alle disposizioni normative sul processo tributario disciplinate dal D.lgs. 546/1992 come recepito in modo dettagliato all'interno del vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.

ART. 40 RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'atto di accertamento costituisce intimazione formale ad adempiere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica con l'obbligo di pagamento di imposte, sanzioni e interessi, con l'avvertenza che, decorsi i 60 giorni, senza che vi sia stata proposizione di ricorso, il provvedimento costituirà titolo esecutivo, ai sensi art. 1, comma 792 l.160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento mobiliare, etc.).
2. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione coattiva della somma potrà essere effettuata, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per conto del comune sia da apposito soggetto individuato dall'ente che da "Agenzia Delle Entrate – Riscossione" incaricata con deliberazione di C.C. n 17 del 27/07/2017, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale.

ART. 41 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 42 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente art.34-quinques in merito all'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento della TARI annuale, su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile

del tributo può concedere, per gravi motivi, dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti sia a seguito della spedizione dei solleciti bonari che a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

2. Nel caso di solleciti bonari si può concedere la dilazione nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 50,00 per persona fisica ed € 200,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.
 - b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 24:
 - da 50,01 € a 5.000,00 €: fino a 12 rate mensili;
 - da 5.000,01 € a 15.000,00 €: fino a 18 rate mensili;
 - oltre 15.000,00 €: fino a 24 rate mensili;

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo può inoltre concedere dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i., in caso di temporanea difficoltà del debitore in base a un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

SCHEMA		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 24 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
6. Per importi rilevanti superiori a 20.000,00 €, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

ART. 43

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 44

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative vigenti applicabili.

ART. 45
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026 e sostituisce da tale data il precedente regolamento.

ALLEGATO A

Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B

Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301